

Roma, 15 aprile 2011
Prot. n. 354/SNA

Agli Associati Autoscuole
p.c. Agli Associati Studi

RITIRO FOGLIO ROSA DA PARTE DELL'ESAMINATORE

Si comunica che è stata diramata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione una comunicazione interna, indirizzata agli Uffici Provinciali, (vedi allegato) con la quale è stato stabilito che in caso di esito negativo alla seconda prova di guida l'esaminatore provvede al ritiro del foglio rosa in possesso del candidato.

Naturalmente si sottintende che la medesima procedura deve essere adottata in ogni altro caso di esito negativo ad un esame, se la data di scadenza del foglio rosa risulta incompatibile con la prenotazione di un'altra prova.

Con questa disposizione sono state allineate le procedure in materia di patenti e di CIGC, infatti con circolare del 28.03.2011 si è stabilito che il candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori viene privato dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida se la pratica corrispondente viene archiviata perché si sono esaurite le prove pratiche disponibili.

Al di là del fatto che tale innovazione possa avere ragionevoli motivazioni, corre l'obbligo di rimarcare che comporta delle conseguenze che rendono necessaria una diversa organizzazione del nostro lavoro. In particolare, per quanto riguarda gli esami di guida per patenti di categoria A e per il conseguimento del CIGC, si dovrà tenere conto del fatto che se il candidato non supera la prova e gli viene ritirato il foglio rosa, egli non potrà condurre il motociclo o ciclomotore lungo il percorso di rientro dalla sede di esame.

Sembrerebbe che sia in via di emanazione un'altra circolare che stabilisce che il foglio rosa deve essere ritirato anche ai candidati che, avendo superato l'esame, ottengono il rilascio della patente o del CIGC.

CHIARIMENTI IN MATERIA DI CIGC

A seguito di chiarimenti ottenuti dal Ministero si forniscono, ad integrazione e modifica della comunicazione Prot. 307/SNA del 05.04.2011, le seguenti ulteriori informazioni:

- la frequenza dell'ora integrativa a completamento del programma di formazione per accedere all'esame di teoria per il conseguimento del CIGC, nei casi in cui è richiesta, è ammessa anche presso un soggetto diverso rispetto a quello che ha rilasciato l'attestato di frequenza delle prime 12 ore. **Non sussiste dunque alcun impedimento a che un candidato, che ha frequentato il corso entro il 31 marzo 2011 presso un Istituto Scolastico, integri la propria formazione presso un'autoscuola.** Naturalmente dovrà essere regolarmente iscritto a registro, con annotazione del particolare tipo di formazione che gli viene impartita. Si suggerisce di richiamare nella certificazione che gli viene rilasciata gli elementi relativi all'attestato già in suo possesso;
- la domanda di conseguimento CIGC ha validità amministrativa di un anno, al pari di ogni altra pratica presentata presso la Motorizzazione per la quale non sia disposto un diverso periodo di validità. Poiché nel caso del CIGC sussiste l'ulteriore vincolo che l'esame di teoria deve essere superato entro un anno dalla data di fine corso, di fatto si deve considerare che la domanda di conseguimento CIGC è valida fino alla data ultima per poter sostenere il richiamato esame;
- dall'ottenimento del "foglio rosa CIGC" il candidato può effettuare le esercitazioni pratiche. Come già detto nella richiamata comunicazione del 5 aprile u.s., queste esercitazioni si configurano nell'ambito della normativa regolata dagli articoli 122 e 123 del Codice della strada, dunque sono regolate in modo identico alle esercitazioni per il conseguimento della patente di guida. Non è dunque possibile impartire lezioni di guida per il conseguimento del CIGC a candidati che non siano iscritti presso la propria autoscuola, né che le medesime lezioni siano impartite da persona diversa da un istruttore di guida abilitato e autorizzato. Parallelamente costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola, e in quanto tale viene sanzionato, la formazione impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro a candidati che intendono sostenere l'esame da "privatista".

- visti i numerosi quesiti, si ripete che non esistono caratteristiche minime per i ciclomotori idonei a sostenere la prova di esame, fermo restando quanto previsto per i ciclomotori a tre ruote e i quadricicli leggeri, dunque è ammesso anche l'utilizzo di ciclomotori con propulsore elettrico. Se tuttavia si è orientati all'acquisto di un ciclomotore particolarmente atipico, si consiglia di segnalare le caratteristiche per la singola valutazione.

Probabilmente si dovrà ancora intervenire sulla materia via via che si entrerà in concreto nel merito delle procedure, nel mentre si ringraziano sentitamente tutti gli Associati che stanno inviando e-mail di segnalazione dei propri dubbi e perplessità.

Con i migliori saluti

Il Segretario Nazionale Autoscuole
Mario Forneris



Percorso Formativo



Clicca qui per le ultime novità

Il Tergicristallo.it